



Gruppo di lavoro **ESAMI DI STATO** - *Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli*

**2° incontro**

**ETICA, SICUREZZA E SISTEMI DI QUALITA' E GESTIONE**

## ***Elementi di sicurezza sul lavoro***

***a cura dell'Ing. Giuseppe Calculli***



# sicurezza

Enciclopedia on line

Crea un ebook con questa voce | Scaricalo ora (0)

Condividi   


**sicurezza** La condizione che rende e fa sentire di essere esente da pericoli, o che dà la possibilità di prevenire, eliminare o rendere meno gravi danni, rischi, difficoltà, evenienze spiacevoli, e simili.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30/04/2008 è stato pubblicato il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che riscrive tutta la (pre)vigente normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Oltre alla disciplina prevenzionale di carattere generale (*procedure di gestione della prevenzione, valutazione dei rischi, formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, gestione delle emergenze*), vengono riviste anche alcune disposizioni di tipo tecnico (*lavoratori a distanza con VDT e movimentazione manuale dei carichi*).

Il provvedimento è entrato in vigore (progressivamente) a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e cioè il:

**15 maggio 2008**



Le disposizioni sulla **valutazione dei rischi** e sulla predisposizione del relativo documento sono invece operative dal:

**16 maggio 2009**

A gennaio 2020 è stata pubblicata la 22° revisione che contiene tra l'altro:

- inserimento di alcuni interpelli del 2019;
- aggiornamento dell'elenco di soggetti abilitati all'effettuazione di verifiche periodiche tipo apparecchi di sollevamento;
- aggiornamento dell'elenco di soggetti abilitati e dei formatori per l'effettuazione dei lavori sotto tensione.

# DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

## LAVORATORE (ART. 2)

Viene rimodulata, rispetto al D.Lgs. 626/94, la definizione di *lavoratore*

Il *lavoratore* è una persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

## LAVORATORE (ART. 2)

Sono equiparati alla figura del lavoratore:

- i lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto;
- l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549 e seguenti del c.c.
- soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi;
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici (con riferimento alla sola valutazione dei rischi indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi).

## DATORE DI LAVORO (ART. 2)

Il ***datore di lavoro*** è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nel caso degli Istituti Scolastici la figura del Datore di Lavoro coincide con quella del Dirigente Scolastico anche se quest'ultimo non ha potere di spesa in riferimento alle esigenze strutturali ed impiantistiche del luogo di lavoro stesso.

## AZIENDA E UNITÀ PRODUTTIVA (ART. 2)

L'**azienda** è il complesso della struttura organizzata dal Datore di Lavoro pubblico o privato.

L'azienda si differenzia dall'unità produttiva.

L'**unità produttiva** è lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

## DIRIGENTE (ART. 2)

È stata introdotta la definizione di *dirigente*

Il *dirigente* è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

## PREPOSTO (ART. 2)

È stata introdotta la definizione di *preposto*

Il *preposto* è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

## R.S.P.P. (ART. 2)

Viene meglio precisata, rispetto al D. Lgs. 626/94, la definizione di *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*

Il *Responsabile del servizio di prevenzione e protezione* è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dall'art. 32 del D. Lgs. 81/08 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

## A.S.P.P. (ART. 2)

È stata introdotta la definizione di *addetto al servizio di prevenzione e protezione*

L'*addetto al servizio di prevenzione e protezione* è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dall'art. 32 del D. Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

## MEDICO COMPETENTE (ART. 2)

Viene rimodulata, rispetto al D. Lgs. 626/94, la definizione di **medico competente**.

Il **medico competente** è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali indicati nell'art. 38 del D. Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29, c. 1, del D. Lgs. 81/08 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. 81/08.

## RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA R.L.S. (ART. 2)

Resta inalterata, rispetto al D. Lgs. 626/94, la definizione di *Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza*

Il *Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza* è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

## SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI S.P.P. (ART. 2)

Resta inalterata, rispetto al D. Lgs. 626/94, la definizione di *servizio di prevenzione e protezione dai rischi*

Il *servizio di prevenzione e protezione dai rischi* è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.


## VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 2)

È stata introdotta la definizione di *valutazione dei rischi*

La *valutazione dei rischi* è una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

## CAMPO DI APPLICAZIONE (ART. 3)

Il *Testo Unico* si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati e autonomi nonché ai soggetti ad essi equiparati



Per i prestatori di lavoro nell'ambito di un *contratto di somministrazione di lavoro* tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore.

## CAMPO DI APPLICAZIONE (ART. 3)

Nei casi di *distacco del lavoratore* tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici, generalmente, connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

Lo ha evidenziato la Corte di Cassazione in sentenza 16 aprile 2015, n. 15696 del 2015.

## CAMPO DI APPLICAZIONE (ART. 3)

L'amministratore di una S.a.s. veniva riconosciuto colpevole anche in grado di appello per l'infortunio occorso ad un dipendente mandato a svolgere attività presso altra società, senza avere proceduto ad una previa, adeguata valutazione dei rischi connessi a tale attività.

Anzi, era risultato che questi neppure si curava di conoscere in anticipo le mansioni che i propri dipendenti erano chiamati a svolgere presso la sede dell'altra società.

## **CAMPO DI APPLICAZIONE (ART. 3)**

L'amministratore di una S.a.s. veniva riconosciuto colpevole anche in grado di appello per l'infortunio occorso ad un dipendente mandato a svolgere attività presso altra società, senza avere proceduto ad una previa, adeguata valutazione dei rischi connessi a tale attività.

Anzi, era risultato che questi neppure si curava di conoscere in anticipo le mansioni che i propri dipendenti erano chiamati a svolgere presso la sede dell'altra società.

## CAMPO DI APPLICAZIONE (ART. 3)

Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, si applicano le norme del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute, con esclusione:

- piccoli lavori domestici a carattere straordinario;
- l'insegnamento privato supplementare;
- l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

## DELEGA DI FUNZIONI (ART. 16)

La *delega di funzioni* da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto munito di data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

## DELEGA DI FUNZIONI (ART. 16)

La delega di funzioni non esclude l'**obbligo di vigilanza** in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4, del D. Lgs. 81/08.

Il soggetto delegato può, a sua volta, delegare le proprie funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2; la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.

## OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI (ART. 17)

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/08;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

# OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (ART. 26)

Il datore di lavoro:

- verifica i *requisiti tecnico-professionali* delle imprese appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi;
- fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui *rischi specifici esistenti nell'ambiente* in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un *unico documento di valutazione dei rischi* che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

## DUVRI (ART. 26)

Il DUVRI è un documento che va contestualizzato all'interno di un contratto di appalto, di somministrazione o di opera.

A differenza del DVR, il DUVRI non è un documento legato all'azienda ma ad una *specifica attività*, all'interno della quale cooperano due o più imprese diverse.

Il DUVRI va elaborato in *coordinamento* tra i diversi soggetti che prendono parte ad una attività, anche non contestualmente, che definiscono quali rischi apporterà la propria singola attività all'interno dell'intero progetto, valutandone eventuali interferenze con i rischi apportati dagli altri soggetti.

## DUVRI (ART. 26)

Il DUVRI è un documento dinamico, che va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture e che va condiviso, inizialmente e progressivamente, con tutti gli attori coinvolti nell'appalto.

Il DUVRI può prendere spunto dai diversi DVR delle singole aziende, ma non tutto il DVR deve essere integrato all'interno di un DUVRI, ma solo ed esclusivamente quelle attività che apportino *rischi interferenziali* all'interno del progetto specifico.

## DUVRI (ART. 26)

La redazione del DUVRI non è obbligatoria per i servizi di natura intellettuale, per mere forniture di materiali o attrezzature, per lavori o servizi la cui *durata non è superiore a cinque uomini-giorno*, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive.

La responsabilità di redazione del DUVRI è responsabilità del Committente dell'appalto che ha il compito di raccogliere le informazioni dai tutti i singoli contraenti, e di elaborare un documento organico che andrà poi condiviso e trasmesso ai destinatari.

## TITOLO IV

Se l'appalto riguarda:

- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;

## TITOLO IV

➤ scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile;

non si rientra nell'art. 26 ma nel Titolo IV, cioè nei lavori di cantieri temporanei e mobili.

Il tutto comporta adempimenti diversi e figure diverse.

## DEFINIZIONI (ART. 89)

**Committente:** il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

**Responsabile dei lavori:** soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto stesso; in caso di opere pubbliche il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

**Lavoratore autonomo:** persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

## DEFINIZIONI (ART. 89)

**Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:** soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91.

**Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:** soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

## OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI (ART. 90)

Nei cantieri in cui è prevista la **presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea**, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, **contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.**

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, **prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

## OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI (ART. 90)

Quest'ultima disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Inoltre, il committente ha l'obbligo di trasmissione della **notifica preliminare** alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro come da art. 99.

Trasmette il **Piano di Sicurezza e Coordinamento** (art. 100) a tutte le imprese invitate a presentare l'offerta dei lavori.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio **Piano Operativo di Sicurezza** all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione.

I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.



***Ing. Giuseppe Calculli***

 **345.182.50.66**

 **[qsec@globalsolving.it](mailto:qsec@globalsolving.it)**

